



Proposta n. 916 / 2024

**PUNTO 29 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/06/2024**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 102 / IIM del 26/06/2024**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione con risposta in commissione n. 62 del 2 Maggio 2024 presentata dai Consiglieri Fabrizio BORON e Elisa VENTURINI avente per oggetto "AOPD, PERSISTENTE SITUAZIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SANITARIO, QUANDO VERRANNO EQUIPARATI GLI EMOLUMENTI?".



**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Vicesegretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Stefania Zattarin	Presente

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**MANUELA LANZARIN**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA SANITA' E SOCIALE**

**APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





**OGGETTO:** Risposta all'interrogazione con risposta in commissione n. 62 del 2 Maggio 2024 presentata dai Consiglieri Fabrizio BORON e Elisa VENTURINI avente per oggetto "AOPD, PERSISTENTE SITUAZIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE SANITARIO, QUANDO VERRANNO EQUIPARATI GLI EMOLUMENTI?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

In merito a quanto rappresentato dai Consiglieri interroganti si rappresenta quanto segue.

La disomogeneità dei fondi contrattuali delle aziende del SSR, con i quali viene finanziato il trattamento accessorio del personale dipendente, ivi compresa, per quanto riguarda la Dirigenza dell'Area Sanità, la parte relativa alla retribuzione degli incarichi, discende dalla genesi storica della costituzione degli stessi fondi, correlata a sua volta ai trattamenti retributivi esistenti nel periodo antecedente all'entrata in vigore dei primi contratti collettivi nazionali di lavoro posteriori alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. I successivi incrementi sono stati poi determinati dalle aziende nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo e la loro entità non è collegata a scelte discrezionali dell'amministrazione regionale nella distribuzione delle risorse destinate alla spesa del personale.

Si sottolinea anche che i contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno mai previsto, se non con riferimento a fattispecie del tutto particolari, la perequazione a livello regionale degli stessi fondi.

Tuttavia la Regione del Veneto nel corso degli anni ha applicato tutte le possibili azioni giuridicamente consentite volte all'attenuazione degli squilibri aziendali presenti, o per il mantenimento, almeno del trattamento economico pro-capite.

Con riferimento specifico all'Azienda Ospedale-Università di Padova si ricorda che l'articolo 21 della Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 ha autorizzato la stessa Azienda, con decorrenza dall'anno 2020, a rideterminare i fondi contrattuali del personale fino al livello medio pro-capite riferito al 2018 dei fondi delle Aziende ed Enti del SSR. A tal fine la legge citata ha stanziato per ciascun esercizio riferito agli anni 2020, 2021 e 2022 la somma di 2.200.000 euro. Con Deliberazioni della Giunta regionale n. 681 del 25 maggio 2021 e n. 911 del 26 luglio 2022 è stata data attuazione alla citata disposizione legislativa. Avendo l'incremento dei predetti fondi carattere di stabilità l'onere derivante dall'incremento degli stessi è attualmente a carico del bilancio dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.

Per quanto riguarda la possibilità di assicurare la perequazione completa dei fondi dell'Azienda Ospedale-Università di Padova fino al limite medio pro-capite dei fondi della generalità delle Aziende ed Enti del SSR, si evidenzia che non è attualmente superabile la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Ogni ulteriore incremento dei fondi che la Regione dovesse autorizzare per assicurare la perequazione di cui trattasi determinerebbe infatti il superamento del predetto limite.

Si precisa poi che la rideterminazione del fondo degli incarichi dell'Azienda Ospedale-Università di Padova è stata effettuata prendendo a riferimento la media pro-capite dei fondi delle aziende ed enti del SSR e non il valore delle singole tipologie di incarichi perché così è prescritto dal citato art. 21 della L.R. n. 44/2019. Al riguardo si evidenzia che il criterio utilizzato risulta corretto anche sotto il profilo sostanziale poiché il valore dei singoli incarichi a parità di valore medio pro-capite dei fondi dipende esclusivamente dalle scelte aziendali, che ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali del SSN sono adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Si evidenzia anche che i fondi contrattuali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova sono stati incrementati con decorrenza dall'anno 2020 dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1250 del 1° settembre 2020 e n. 1047 del 23 agosto 2022 in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 435 e 435-bis della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (norme che hanno stanziato specifiche risorse per l'incremento dei fondi delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale per il recupero della Retribuzione Individuale di Anzianità anche oltre il limite di spesa del trattamento accessorio del personale



posto dal citato articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017) in misura superiore, in termini di valore medio pro capite, rispetto all'incremento previsto per tutte le altre aziende sanitarie.

Si rappresenta, infine, che la perequazione dei fondi contrattuali tra le aziende sanitarie non risulta possibile in quanto la Regione, oltre a non poter superare il vincolo di costo di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non può nemmeno, anche ad invarianza complessiva di risorse, ridurre i fondi contrattuali di alcune aziende per incrementare i fondi di altre, perché contrattualmente non consentito.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

#### IL VERBALIZZANTE

Vicesegretario della Giunta regionale  
ai sensi della DGR 1671/2020  
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

